



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
3° Settore – Servizio Risorse Umane

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 256 DEL 23.12.2024

Oggetto:	<i>Assunzione di uno Psicologo con spesa etero finanziata (Finanziamento PAL QSFP 2022) ai sensi dell' art. 110, comma 2, del D.Lgs 267/2000 con rapporto a tempo determinato e pieno (36 ore). Approvazione avviso di selezione.</i>
----------	--

Il Dirigente del 3° Settore

Richiamate:

la deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 29/8/2024, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 nel quale è ricompreso, nella sottosezione 3.3, il Piano triennale del fabbisogno del personale 2024-2026 che prevede, tra l'altro, l'assunzione di uno Psicologo con spesa etero finanziata (Finanziamento PAL QSFP 2022) ai sensi dell' art. 110 D.Lgs 267/2000 con rapporto a tempo determinato e pieno (36 ore);
la deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 13/12/2024, con la quale è stata modificata la sottosezione 3.3, il Piano triennale del fabbisogno del personale 2024-2026 che conferma, tra l'altro, la previsione dell'assunzione di uno Psicologo con spesa etero finanziata (Finanziamento PAL QSFP 2022) ai sensi dell' art. 110 D.Lgs 267/2000 con rapporto a tempo determinato e pieno (36 ore);

Dato atto che la dotazione organica vigente approvata con le deliberazioni della G.M. citate n. 143 del 29/8/2024 e n. 206 del 13/12/2024(allegato "H") non prevede la figura dello Psicologo;

Visto l'art. 110, comma 2, del 18 agosto 2000, n. 267 che recita: "2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità" Omissis;

Preso atto che ai sensi dei successivi commi 3 e 4 dell'art. 110 richiamato i contratti di cui al comma 2 non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica e il trattamento economico, definito in stretta correlazione con il bilancio dell'ente non imputato al costo contrattuale e del personale, è equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali e che il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie;

Verificato che il limite percentuale previsto dal citato art. 110, comma 2 e dall'art. 23 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, risulta rispettato non avendo in atto l'Ente stipulato alcun contratto con la medesima tipologia;

Preso atto che gli incarichi con contratto a tempo determinato ex art. 110, comma 2, del TUEL, sono soggetti alla disciplina assunzionale vincolistica prevista dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 non essendo soggetti i soli incarichi di cui al comma 1;

Dato atto che il rapporto di lavoro a tempo determinato da instaurare rientra nei limiti dell'art. 9 comma 28 DL 78/2010, non superando il 100% della spesa impegnata nel 2009 ammontante a € 1.604.877,00 essendo l'Ente in regola con il comma 557 e 562 art. 1 Legge 296/2006 ;

Considerato che gli Enti che intendono conferire detti incarichi oltre ad osservare gli obblighi assunzionali previsti per tutte le pubbliche amministrazioni devono essere in linea con i vincoli di spesa ed assunzionali previsti dalla normativa in vigore;

Dato atto che il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, elaborato secondo le modalità indicate dal D.P.C.M. del 17/03/2020 e, quindi, determinato facendo riferimento alla spesa del personale anno 2023 e alle entrate correnti degli anni 2021, 2022 e 2023 (dati ultimo consuntivo), è pari al 23,85%;

Considerato questo Ente non incorrere in alcuno dei divieti assunzionali stabiliti dalla legge ed in particolare, per quanto riguarda le condizioni maturate *pro tempore*, ha approvato:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 26/8/2024 il Documento Unico di Programmazione 2024/2026;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 26/8/2024 il bilancio di previsione 2024/2026 i cui documenti sono stati acquisiti alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche in data 27/8/2024;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 2/7/2024 il Rendiconto di gestione anno 2023 i cui documenti sono stati acquisiti alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche in data 4/7/2024;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 in data 21/12/2024 il bilancio consolidato per l'esercizio 2023 i cui documenti sono stati acquisiti alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche in data 23/12/2024;
- con deliberazione n. 141 del 28/08/2024 il Piano esecutivo di gestione 2024/2026 contenente, in coerenza agli obiettivi generali di gestione e le risorse affidate in termini di budget finanziario ai dirigenti, coerenti con la Sezione operativa del DUP 2024-2026;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 29/8/2024 il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 nel quale sono ricompresi i sotto indicati documenti programmatici :
 - la ricognizione annuale della consistenza del personale, al fine di verificare situazioni di soprannumero o di eccedenza (art. 33, c. 2 D. Lgs. n. 165/2001);
 - il Piano triennale del fabbisogno del personale 2024-2026 inviato alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (ricevuta deposito sistema S.I.C.O del 30/8/2024);
 - il Piano dettagliato degli obiettivi (PDO) per il triennio 2026/2026 di cui all'articolo 108, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (Piano della Performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) ;
 - il Piano delle azioni positive 2024-2026;
 - il nuovo Organigramma dell'Ente e la nuova dotazione organica (art. 6, c. 6, D. Lgs. n. 165/2001);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 13/12/2024 è stata approvata la modifica della sottosezione 3.3 "Piano Triennale del fabbisogno del personale" e della dotazione organica inserita nell'allegato "H" del P.I.A.O. 2024-2026 inviata alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (ricevuta deposito sistema S.I.C.O del 16/12/2024);

Verificato che l'Ente :

- non ha conseguito un saldo negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali nell'esercizio precedente (art. 1, comma 723, lett. e), L. 208/2015 e Circolare RGS 5/2016, art. 1, comma 475 della legge n. 232/2016;
- rispetta l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, c. 557 e ss., legge n. 296/2006; - art. 3, c. 5-bis, D.L. n. 90/2014; Circolare 9/2006 RGS su modalità computo spesa personale; Corte Conti, Sez. Autonomie, deliberazione n. 25/2014);
- ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, del D.L. n. 66/2014), ed effettuata la certificazione di un credito nei confronti delle PA (art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 185/2008);

Vista la sentenza del Consiglio di Stato, 10 settembre 2018, n. 5289 che considera "Procedura meramente idoneativa" quella prevista all'art. 110 del T.U.E.L avendo ritenuto che : *"la natura di mero "incarico a contratto", la natura necessariamente temporanea dello stesso, lo scorporo ancoraggio temporale ne ultra quem al "mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia", la prefigurata modalità di automatismo risolutorio in caso di dissesto o di sopravvenienza di situazioni strutturalmente deficitarie, la possibilità di formalizzazione, sia pure eccezionalmente e motivatamente, di contratto propriamente "di diritto privato", la mancata previsione della nomina di una commissione giudicatrice del (necessario) svolgimento di prove e della (correlata) formazione di formali graduatorie concorrono ad evidenziare il triplice carattere di temporaneità, specialità e fiduciarità che caratterizza la procedura in questione, che – per tal via – deve ritenersi, in conformità al comune intendimento, bensì selettiva ma non concorsuale"*;

Richiamato l'art. 23 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che in conformità a detta sentenza, prevede che "La procedura, applicabile anche ai contratti di cui al comma 2 è connotata dal carattere fiduciario della scelta da parte del Sindaco operata nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei sulla base dei requisiti di specifica professionalità e comprovata esperienza pluriennale desumibili dal curriculum prodotto dai candidati che non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria ed è finalizzata ad accertare tra coloro che hanno presentato domanda quale sia il profilo professionale maggiormente rispondente alle esigenze di copertura dall'esterno dell'incarico";

Considerato:

- che ai sensi del richiamato art. 110, comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 2000 al candidato utilmente selezionato a cui verrà conferito l'incarico verrà erogato il trattamento economico previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione degli enti locali;
- che il candidato utilmente selezionato, a cui verrà affidato l'incarico, stipulerà un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per un anno;

P.Q.S

D E T E R M I N A

1. **Di indire**, in attuazione delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 143 del 29/8/2024 e n. 206 del 13/12/2024 la selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato per un anno ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000 di uno Psicologo con *spesa etero finanziata (Finanziamento PAL QSFP 2022) ai sensi dell'art. 110, comma 2, D.Lgs 267/2000 con rapporto a tempo determinato e pieno (36 ore).*

2. **Di approvare** l'avviso pubblico contenente requisiti, termini, modalità e condizioni per l'affidamento dell'incarico di cui trattasi, allegato al presente provvedimento e l'allegato schema di domanda di partecipazione alla procedura.

3. **Di disporre**, per garantire la più ampia divulgazione, la pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale dell'ente, in Amministrazione Trasparente nella Sezione "Bandi e concorsi" per la durata di 15 giorni e sul portale InPA.

4. **Di dare atto** che il bilancio 2024-2026 ha la disponibilità economica per la copertura finanziaria dell'assunzione attivata con il presente provvedimento.

5. **Di disporre** che l'incarico ex art.110 TUEL sarà disposto con determinazione del Sindaco, all'esito di apposita procedura selettiva curriculare, nel rispetto della normativa vigente.

6. **Dare atto:**

- **Che è** stata accertata l'insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990 e dell'art. 6, commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al Responsabile del Procedimento.
- **Che** lo scrivente Dirigente con la sottoscrizione del presente atto attesta la regolarità amministrativa del medesimo.

7. **Di rendere noto** che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Valentina Polizzi.

Il Resp.le del Servizio Risorse umane
F.to Dott.ssa Valentina Polizzi

Il Dirigente del 3° Settore
F.to Dott. Raffaele Gallo



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Determinazione ad oggetto: ***Assunzione di uno Psicologo con spesa etero finanziata (Finanziamento PAL QSFP 2022) ai sensi dell' art. 110, comma 2 del D.Lgs 267/2000 con rapporto a tempo determinato e pieno (36 ore). Approvazione avviso di selezione.***

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 53, della legge 8/6/1990, n.142 recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria..

Ribera , 23/12/2024

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
F.to (dott. Raffaele Gallo)